

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, BETTAMIO, BUCCI,
GERMANÀ, D’ALÌ e VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1997

Riforma dell’ordinamento dei consorzi agrari

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione sui consorzi agrari risale al 1948. Nel frattempo è mutata la realtà del mondo agricolo, molti consorzi hanno attraversato e stanno attraversando gravi crisi collegate alle vicende della liquidazione Federconsorzi, lo stesso quadro legislativo inerente le società cooperative ha subito un'evoluzione a seguito della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tale scenario appare ormai indifferibile una riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari, volta ad adeguare la disciplina societaria alle esigenze emerse dall'esperienza di questi cinquanta anni e al rilancio della funzione aggregativa dei consorzi dei vari operatori agricoli, senza disperdere il patrimonio di esperienze e di mezzi costituito dalla rete consortile.

Inoltre, pare urgente definire finalmente i rapporti fra lo Stato e i consorzi relativi all'annosa posizione delle gestioni amassi, che ha già provocato un contenzioso giudi-

ziario che ha visto lo Stato soccombere di fronte alle legittime domande di molti consorzi.

I principi ispiratori della disciplina qui prospettata possono così sintetizzarsi:

i consorzi, pur continuando a perseguire scopi prevalentemente mutualistici, svolgono una funzione d'interesse generale a sostegno dell'agricoltura e dello sviluppo;

occorre favorire il rilancio dei consorzi esistenti e la costituzione di nuovi consorzi attraverso una disciplina che tuteli i partecipanti al capitale e renda più agevole la circolazione delle partecipazioni (principio della «porta aperta») evitando la preconstituzione di assetti di controllo;

la soluzione delle vicende dei consorzi agrari ancora in crisi presuppone necessariamente interventi netti sulle procedure liquidatorie in corso e il passaggio delle attività ad organismi sani pienamente operativi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1.

(Natura giuridica ed abrogazione di norme)

1. I consorzi agrari sono società a responsabilità limitata e sono regolati dal codice civile.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561.

3. Sono abrogate altresì tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'efficienza, all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili e connessi all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società di capitale aventi oggetto sociale affine o strumentale allo scopo consortile.

3. Gli statuti dei consorzi agrari devono prevedere l'esclusività dello scopo come specificato nel presente articolo.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è ri-

servata esclusivamente alle società disciplinate dal capo I della presente legge.

2. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella presentata per prima, purchè sia in regola con i requisiti di legge.

3. I consorzi già esistenti ed iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla denominazione esclusiva, ancorchè siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Il diritto alla esclusività della denominazione cessa con la cancellazione dal registro prefettizio.

Art. 4.

(Soci)

1. Possono essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche, le società di qualsiasi tipo, le associazioni che esercitano o svolgono un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a qualsiasi titolo, ovvero un'attività connessa a quelle agricole, prevalentemente nel territorio provinciale o interprovinciale di riferimento operativo del singolo consorzio.

2. Nessun socio può possedere azioni o quote in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale. In caso di superamento di questa soglia, non si potrà procedere alla iscrizione a libro soci per le azioni o quote eccedenti.

3. Sono nulle le clausole statuarie di gradimento ovvero comunque limitative della circolazione delle azioni o delle quote.

Art. 5.

(Utili)

1. I consorzi agrari devono destinare almeno il 30 per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

Art. 6.

(Controlli)

1. Al collegio sindacale dei consorzi agrari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civi-

le. Il bilancio di esercizio dei consorzi agrari dev'essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie per i consorzi agrari già esistenti)

1. I consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui alla presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. La Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), a seguito della esecuzione del concordato preventivo già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Nel frattempo dovrà essere presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dovrà essere autorizzata la cessione di azienda in favore di un altro consorzio agrario, anche di nuova costituzione, operante nella stessa regione o in regione confinante. Il consorzio cessionario succede nella titolarità dei beni o complessi di beni ceduti, ivi compresi i contratti di locazione di immobile e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'arti-

colo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinari già usufruiti dal consorzio.

Art. 8.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco dei beni mobili dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzati ai sensi dell'articolo 210 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il diritto di prelazione è attribuito, a parità di condizioni, ai consorzi agrari costituiti nella regione ovvero in quelle confinanti col territorio del consorzio alienante nelle forme di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione di applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

CAPO II.

NORME FINANZIARIE

Art. 9.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro delle politiche agricole e registrati dalla Corte dei conti, non-

chè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge. La determinazione dell'ammontare dovuto è effettuata, nel rispetto dei diritti acquisiti dai singoli consorzi in base a sentenze, sia pure non definitive, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle cause aventi oggetto i crediti di cui sopra, previo parere di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e del Ministro del tesoro, alla quale devono partecipare almeno tre componenti nominati dalle associazioni nazionali di categoria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998 ed a lire 440 miliardi per il 1999, titoli di Stato le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa somma, comprensiva degli interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1999, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto i crediti di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al medesimo comma. I provvedimenti giudiziari restano, fermi i diritti acquisiti di cui al comma 1 dell'articolo 8, privi di effetto, ma sono dovute ai consorzi le spese giudiziali nell'importo liquidato nei provvedimenti stes-

si, che andrà calcolato sulla determinazione di quanto spettante ai sensi del comma 1.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

Art. 10.

(Rendiconto delle gestioni di ammasso)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole con la collaborazione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

2. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.